

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di mutuo stipulato in data 09.06.2004, rinegoziato nel luglio 2008 e per il quale aveva ottenuto una prima sospensione del pagamento delle rate tra il 2012 e il 2013 ed una seconda nel 2020, causa l'emergenza da Covid-1. Riferisce parte ricorrente che nel 2021 il mutuo veniva trasferito a I** e poi ceduto a K**SPV, di cui l'intermediario convenuto è mandatario. Di tale mutuo parte ricorrente contesta *“l'illegittimità delle condizioni economiche applicate”* e quindi chiede il *“ricalcolo del piano di ammortamento e [la] rideterminazione del debito residuo”* in conformità all'art. 117 TUB. Queste le circostanze prospettate e le argomentazioni svolte. Il contratto oggetto del contendere prevede un piano di ammortamento alla francese che determina il regime di capitalizzazione composto e come tale illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità (art. 821 3° comma c.c.), oltre che per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/2000, in quanto gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati, in parte sulla sola sorte capitale residua ma in parte sugli interessi compresi *pro quota* nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano. Inoltre, nel contratto non sono espresse tutte le variabili necessarie per poter comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo del tasso. Difatti, oltre al tasso di interesse, alla durata dell'ammortamento ed al numero delle rate in cui il debitore deve restituire il capitale, è necessario che il contratto indichi come gli interessi si distribuiranno sul capitale, al fine di determinare la rata di rimborso. Per effetto di ciò, anzitutto, il

piano di ammortamento andrebbe ricalcolato in regime semplice, con storno degli interessi anatocistici addebitati. In secondo luogo, il tasso pattuito non sarebbe determinabile con precisione in quanto nel contratto manca l'indicazione del regime finanziario prescelto. In conclusione, la mancata indicazione dell'esatta composizione della rata e della sua ripartizione in quota interessi e quota capitale nel piano di ammortamento impedisce di individuare le modalità e i criteri di calcolo della quota interessi di ogni rata. Alle doglianze così riassunte si aggiunge anche quella relativa alla manipolazione del tasso EURIBOR nel periodo compreso tra il 29/09/2005 e il 30/05/2008, come accertato dalla Commissione europea nel 2013 e quella relativa all'ISC/TAEG che, indicato in contratto nel 3,295%, è in realtà pari al 3,306%, il che sarebbe imputabile al fatto che vi sono voci di costo non evidenziate in contratto e sconosciute al mutuatario. In conclusione, il contratto di mutuo oggetto del contendere è nullo con conseguente applicazione della sanzione fissata dall'art. 117 TUB.

L'intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale, in quanto le contestazioni attengono ad un contratto di mutuo stipulato nel 2004. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle censure incentrate sulla manipolazione dell'Euribor, in quanto richiedono accertamenti tecnici estranei all'ABF, che non può pronunciarsi su danni da illecito concorrenziale. Infine, quanto al merito (a) ricorda che il divieto di anatocismo decorre dal 1.12.2014 e pertanto non si applica al contratto di mutuo in esame; (b) ribadisce che il piano di ammortamento alla francese non realizza anatocismo ai sensi dell'art. 1283 cc, perché gli interessi sono calcolati unicamente sul capitale residuo; (c) riporta la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 15130/2024 secondo cui non costituisce causa di nullità parziale di un contratto in cui è previsto un piano di ammortamento alla francese la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori; (d) afferma che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge; (e) eccepisce che lo scostamento tra TAEG contrattuale e reale è minimo e dovuto ad arrotondamenti, ed è quindi privo di incidenza economica; (f) sostiene che la nullità della clausola di interessi per asserita manipolazione dell'Euribor non è supportata da elementi di prova. Chiede, quindi, nella sostanza il rigetto del ricorso e solo in via subordinata che “*eventuali ricalcoli*” vengano limitati “*alle sole rate non prescritte e ai profili specificamente provati*”.

Parte ricorrente ha replicato per osservare quanto segue: (i) il termine di sei anni che determina la competenza temporale decorre dalla data in cui è sorta la controversia e non dalla data dell'operazione bancaria originaria e nel caso in esame la controversia è stata comunicata il 16.7.2025; (ii) la manipolazione dell'Euribor ha una conseguenza diretta nella violazione

dell'intermediario; (iii) è infondata la tesi secondo cui il divieto assoluto introdotto dalla L. 147/2013 trovi applicazione solo per i contratti successivi al 2014: dal 2014, infatti, ogni forma di capitalizzazione, anche implicita o derivante da formule di ammortamento composte, è divenuta *ipso iure* illegittima, con effetto estensibile ai rapporti in essere; (iv) non essendo stato prodotto né allegato alcun piano di ammortamento, il contratto deve ritenersi indeterminato nel tasso di interesse e, conseguentemente, soggetto all'applicazione del tasso sostitutivo.

L'intermediario ha a sua volta controreplicato che: (a) la tesi circa la retroattività della riforma dell'art. 120 TUB è erronea: per il contratto del 2004 si applica quindi la disciplina previgente alla suddetta riforma; (b) la relazione del perito di parte in atti non ha valenza probatoria.

DIRITTO

Pare chiaro dal ricorso e dalle repliche che materia del contendere sia, *in primis*, l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario applicato e per mancata indicazione della quota interessi nel piano di ammortamento nonché per errata indicazione del TAEG, per la manipolazione del tasso Euribor, come accertato dalla decisione della Commissione europea del 04.12.2013, e per l'applicazione di interessi anatocistici. Dall'accertamento della dedotta nullità parte ricorrente fa discendere la domanda di ricalcolo del piano di ammortamento e la rideterminazione del debito residuo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 TUB.

Essendo pacifico nel nostro ordinamento che la nullità integra un vizio genetico del contratto e del pari pacifico in punto di fatto che, nella specie, il mutuo oggetto del contendere è stato stipulato il 09.06.2004 e cioè in un periodo anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, risulta evidente che questo Arbitro non è competente sotto il profilo temporale ad esaminare la presente controversia. Inequivoco sul punto "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" (in vigore dal 1° ottobre 2020), che, nella Sez. I (disposizioni carattere generale), par. 4 (ambito di applicazione oggettivo), prevedono che "*Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*". Dunque, ai fini della competenza temporale non rileva il momento in cui sorge la controversia, bensì quello in cui è stato posto in essere il comportamento o l'operazione contestata ovvero è stato stipulato il contratto che si assume affetto da un vizio genetico (quale, appunto, la nullità). Inoltre, come statuito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11407/2024, "*È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle*

controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento” (come nel caso di specie). In tale senso si è espresso anche questo Collegio (cfr. decisioni nn. 310/2025 e 7983/2025) proprio in relazione a vicende in cui veniva eccepita l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per la mancata indicazione del regime finanziario nel contratto di mutuo e nel piano di ammortamento, la sussistenza di un presunto anatocismo e di asseriti costi occulti sottesi all’ammortamento alla francese.

Il discorso vale anche quanto alla contestazione relativa all’asserita indeterminatezza della clausola degli interessi per effetto della manipolazione dell’Euribor, che, secondo questo Collegio è inammissibile in quanto anch’essa relativa ad un presunto vizio genetico del contratto (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 5484/2025 e 12381/2024).

Il che esime dall’esame compiuto del merito. Solo per completezza si ricorda che l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che la costruzione di un piano di ammortamento alla francese non viola il divieto di anatocismo. La rata, infatti, è sì calcolata secondo le regole del regime finanziario dell’interesse composto, ma ciascuna quota interessi è determinata seguendo le regole del regime finanziario dell’interesse semplice (poiché è il prodotto tra debito residuo e tasso convenuto): in sintesi, ciascuna rata determina il pagamento dei soli interessi dovuti per il periodo cui la medesima rata si riferisce e quindi non comporta un calcolo *“degli interessi sugli interessi”* (scaduti). Pertanto, secondo il consolidato orientamento dell’ABF, un piano di ammortamento alla francese non presenta di per sé un tasso di interesse indeterminato e non produce effetti anatocistici (cfr. in proposito anche le SS.UU., sentenza. n. 15340/24 che, sebbene con riferimento ad un mutuo a tasso fisso, ha statuito che *“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione delle normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”*).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE